

Determinazione n. 6/2011

GRUPPO DI IMPEGNI N. 5

“GARANZIE DI TRASPARENZA DEI PIANI TECNICI PER LA QUALITÀ DELLA RETE FISSA DI ACCESSO”

**RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI SATURAZIONE DELLE CENTRALI -
RICHIESTA DI INFORMAZIONI NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI VERIFICA**

(art. 10, comma 2, del Regolamento dell’Organo di vigilanza)

L’ORGANO DI VIGILANZA

nella sua riunione dell’8 febbraio 2011;

vista la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 718/08/CONS con la quale sono stati approvati gli Impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., ai sensi della Legge n. 248/06;

visto il Regolamento dell’Organo di vigilanza approvato da Telecom Italia e dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del punto 7.24 dei citati Impegni (di seguito “il Regolamento”);

visto l’articolo 10, comma 2, del Regolamento che prevede che l’Organo di vigilanza possa chiedere a Telecom Italia informazioni, chiarimenti o l’esibizione di documenti in relazione alle attività di vigilanza a esso affidati dal punto 7.1 degli Impegni;

vista la Determinazione n. 7/2009 del 3 giugno 2009, con la quale l’Organo di vigilanza, pur riscontrando l’adempimento formale da parte di Telecom Italia delle misure previste nell’ambito del Gruppo di Impegni n. 5, ha approvato talune Raccomandazioni;

considerati i riscontri forniti da Telecom Italia in data 22 luglio 2009 e in data 15 settembre 2009;

vista la Determinazione n. 22/2009 dell'11 novembre 2009, con la quale l'Organo di vigilanza ha richiesto una serie di informazioni a Telecom Italia, circa la predisposizione di taluni indicatori per verificare nel tempo il grado di trasparenza dei Piani tecnici per la Qualità della Rete Fissa di Accesso e la definizione di una relazione per evidenziare i risultati ottenuti;

considerata la documentazione periodica fornita da Telecom Italia a seguito della citata Determinazione n. 22/2009;

visto il *“Piano Tecnico per la Qualità della Rete Fissa di Accesso – Piano Annuale 2010”*, inviato da Telecom Italia all'Organo di vigilanza in data 23 dicembre 2009;

vista la Determinazione n. 6/2010 del 19 marzo 2010, con la quale l'Organo di vigilanza ha disposto un'ulteriore richiesta di informazioni di dettaglio nei confronti di Telecom Italia, con riferimento al progetto di bonifica degli impianti *“on-going”*;

vista la segnalazione n. S01/10, pervenuta all'Organo di vigilanza in data 1° aprile 2010, delle Società BT-Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Vodafone Omnitel NV e Wind Telecomunicazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, concernente la denuncia di gravi alcune informative negli attuali Piani tecnici per la Qualità e lo Sviluppo della Rete Fissa di Accesso, elaborati da Telecom Italia in esecuzione di quanto previsto dai Gruppi di Impegni nn. 5 e 6;

vista la Determinazione n. 7/2010 del 9 aprile 2010 con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. e) del Regolamento, l'Organo di vigilanza ha avviato l'attività di verifica della fondatezza della citata segnalazione;

vista la Determinazione n. 12/2010 del 16 giugno 2010 con la quale l'Organo di vigilanza ha disposto la chiusura della fase istruttoria del procedimento ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Regolamento, ravvisando un'inadeguatezza, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del medesimo Regolamento nell'esecuzione del Gruppo di Impegni n. 5, per quanto attiene all'assenza nei citati Piani di una puntuale indicazione degli stati di saturazione delle centrali;

considerato l'invito rivolto a Telecom Italia ad adottare rimedi idonei a risolvere le contestate carenze dei Piani tecnici per la Qualità della Rete Fissa di Accesso, nell'ambito degli interventi pianificati di desaturazione degli apparati DSLAM e di quelli di adeguamento della capacità della rete trasmissiva locale;

considerato, nello specifico, l'invito rivolto all'Azienda ad adottare meccanismi, possibilmente condivisi con gli Operatori alternativi, di segnalazione dello stato di preallerta per le centrali prossime alla saturazione, per prevenire situazioni di criticità quali la chiusura improvvisa di circa 500 centrali alla vendita di servizi bitstream evidenziata dalle Società ricorrenti;

considerato l'ulteriore invito rivolto a Telecom Italia dall'Organo di vigilanza a pubblicare un piano operativo per superare, in tempi brevi, le problematiche relative alla chiusura delle centrali rilevate all'inizio del 2010;

considerato il meccanismo cosiddetto di "semaforo giallo", introdotto da Telecom Italia in data 2 luglio 2010, per segnalare lo stato di preallerta delle centrali prossime alla saturazione;

considerato che l'informazione circa lo stato di "semaforo giallo" di una centrale, tenuto conto della necessità di tutelare la capacità di pianificazione commerciale e tecnica degli Operatori alternativi, è stata resa disponibile a quest'ultimi, in pari data, mediante la sua pubblicazione sul portale della Funzione Wholesale di Telecom Italia;

visto il documento di Telecom Italia dell'8 luglio 2010, con il quale sono stati forniti all'Organo di vigilanza ulteriori elementi informativi circa il processo di desaturazione dei DSLAM ATM ed i criteri di identificazione delle centrali che necessitano di futuri interventi di ampliamento;

udita Telecom Italia in audizione in data 22 luglio 2010, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività poste in essere per conformarsi alle indicazioni recate dalla citata Determinazione n. 12/2010 ed acquisire nuovi elementi di dettaglio relativi alle richieste con questa avanzate;

considerato l'impegno di Telecom Italia, assunto nel corso della citata audizione, di garantire agli Operatori alternativi l'offerta di servizi bitstream sulle centrali in tecnologia ATM mediante l'ottimizzazione dell'utilizzo delle scorte e, quando necessario, l'utilizzo di alcune funzioni c.d. di "retrocompatibilità" disponibili con la più evoluta tecnologia IP Ethernet, senza che l'obsolescenza tecnologica possa ostacolare gli interventi di desaturazione;

vista Determinazione n. 16/2010 dell'11 agosto 2010, con la quale l'Organo di vigilanza ha disposto, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, la chiusura del procedimento "*S01/10 – BT-Fastweb-Vodafone Omnitel-Wind/Lacune informative nei Piani tecnici per la Qualità e lo Sviluppo della Rete Fissa di Accesso di Telecom Italia in attuazione dei Gruppi di Impegni nn. 5 e 6*", valutando gli adempimenti dell'Azienda conformi alle raccomandazioni rese al termine della fase istruttoria del procedimento ed idonei al superamento delle inadeguatezze riscontrate con la Determinazione n. 12/2010, per quanto attiene all'assenza nei Piani di una puntuale indicazione degli stati di saturazione delle centrali;

vista la Determinazione n. 20/2010 del 23 novembre 2010, con la quale l'Organo di vigilanza ha approvato la relazione tecnica sullo stato di avanzamento, al 30 settembre 2010, delle attività relative al Gruppo di Impegni n. 5;

considerato che con la citata Determinazione n. 20/2010 l'Organo di vigilanza ha invitato Telecom Italia a porre in essere le iniziative più idonee a ridurre le differenze, riscontrate a livello territoriale regionale, circa gli obiettivi conseguiti;

visto il “*Piano Tecnico per la Qualità della Rete Fissa di Accesso – Piano Annuale 2011*”, inviato da Telecom Italia all’Organo di vigilanza in data 21 dicembre 2010, nel quale è previsto un aumento del 24,5% del numero delle centrali sature servite da miniDSLAM al 31 dicembre 2011 rispetto a quanto registrato a consuntivo alla data del 31 dicembre 2010;

desunta da tale documento la percentuale di clienti afferenti agli impianti miniDSLAM interessati alla progressiva chiusura alla commercializzazione, che passa dal 1,1% (consuntivo 2010) al 2,7% (valore previsto al 31/12/2011) del totale della clientela attiva;

ravvisata pertanto la necessità di approfondire il tema della saturazione delle centrali anche con riferimento alle aree servite con apparati miniDSLAM, tenendo conto delle previsioni di saturazione esposte nel sopra citato “*Piano Tecnico*”;

considerato che tale indagine è finalizzata a fornire all’Organo di vigilanza una visione complessiva e quanto più esaustiva possibile delle problematiche relative alla saturazione degli apparati per la fornitura di servizi bitstream;

udita la relazione del Dr. Francesco Chirichigno;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE

1. L’Organo di vigilanza, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del Regolamento, invita la Società Telecom Italia S.p.A. a fornire, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente Determinazione, elementi di dettaglio circa:
 - a) i criteri impiegati e sottesi alle scelte che individuano le aree idonee ad essere servite da apparati miniDSLAM piuttosto che da apparati DSLAM;
 - b) i criteri impiegati e sottesi alla scelta di intervenire o meno per risolvere lo stato di saturazione di una area servita da miniDSLAM;
 - c) la tipologia di interventi generalmente attuati per desaturare un’area servita da apparati miniDSLAM.
2. L’Organo di vigilanza, al fine di valutare le conseguenze causate dalla saturazione delle centrali sul numero di clienti potenzialmente non servibili sugli impianti miniDSLAM che non verranno desaturati, richiede con aggiornamento trimestrale e per ciascuna area geografica, le consistenze telefoniche degli impianti cui i miniDSLAM saturi afferiscono e le consistenze di linee afferenti ai miniDSLAM stessi.
3. L’Organo di vigilanza si impegna al pieno rispetto dei vincoli di confidenzialità nel trattamento delle informazioni che saranno messe a disposizione dall’Azienda.

4. L'Organo di vigilanza incarica il Segretario Generale di trasmettere la presente Determinazione alla Società Telecom Italia S.p.A., secondo le modalità di cui all'art.18 del Regolamento, inoltrandola per conoscenza all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Roma, 8 febbraio 2011

Per attestazione di conformità a quanto determinato

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabrizio Dalle Nogare



IL PRESIDENTE

Giulio Napolitano

